

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MASELLA, AMATO, DELCHIAPPO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 2 OTTOBRE 1998, N. 30 E SUCCESSIVE MODIFICHE
(DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO REGIONALE E LOCALE)

Oggetto consiliare n. 3715
R<BS>ELAZIONE

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 nel ridefinire i compiti degli EELL, ha collocato nelle competenze esclusive regionali la materia dei servizi pubblici locali.

Come e' noto, su questa materia, e' intervenuto l'art. 35 della Legge finanziaria per il 2002 che la Regione Emilia-Romagna ha impugnato proprio per lesione delle competenze esclusive.

La citata Legge 3/01 rende viva l'esigenza di ridefinire il quadro normativo dei servizi pubblici di caretere locale assumendo principi ed indirizzi all'interno dei quali la materia deve essere disciplinata in maniera coerente ed unitaria.

L'impostazione che occorre assumere (gia' presente in atti predisposti dalla Regione) e' quella di collocare la gestione dei servizi pubblici nel contesto delle norme e delle direttive comunitarie tenendo ben presente che se da un lato e' chiara l'impostazione data dall'UE che indica la necessita' di sottoporre a pubblica gara la gestione di tutti i servizi pubblici, dall'altro e' altrettanto chiara la facolta' che viene offerta agli EELL di riorganizzare il servizio pubblico di cui trattasi secondo le modalita' dell'affidamento diretto.

Tale facolta' deve quindi essere prevista per il pdl riguardante la disciplina del trasporto pubblico che modifica la Legge 30/98.

La proposta attualmente presentata ne e' sprovvista e deve dunque essere integrata in tal senso.

E' inoltre opportuno rilevare che il pdl d'iniziativa della Giunta contiene una tempistica oramai di difficile attuazione.

Tenendo presente che le procedure per l'attuazione di quanto previsto dal progetto di legge, comportano una complessita' di atti richiedente un tempo di circa un anno per l'attivazione di queste ultime da parte dei soggetti competenti, si rendono necessarie alcune modifiche temporali rispetto ai termini previsti dall'art. 35 del pdl d'iniziativa della Giunta.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

1. All'art. 45, comma 4 della L.R. n. 30 del 1998, dopo la parola §periodo£ le parole §massimo di anni tre dalla data della loro trasformazione£ sono sostituite da §che non superi il 31 dicembre del 2004. Alla stessa data scade qualunque affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari.£.

2. All'art. 45, comma 4 della L.R. n. 30 del 1998 e' aggiunto il seguente comma:

§4 bis. Gli Enti locali possono attuare la norma di separazione di cui all'art. 13, comma 2, entro il 31/12/2004 provvedendo anche entro la stessa data ai necessari affidamenti, nonche' contratti di servizio in essere.£.